



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 4 settembre 2023
(OR. en)**

12597/23

**TRANS 335
DELECT 128**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5721 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.8.2023 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5721 final.

All.: C(2023) 5721 final



Bruxelles, 30.8.2023
C(2023) 5721 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.8.2023

che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1 Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3

Per operare nelle vie navigabili interne, le navi devono ottenere un certificato per la navigazione interna attestante la conformità ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna¹.

Tali requisiti sono stabiliti per diversi tipi di navi, a seconda della zona in cui navigano.

Ai fini della direttiva (UE) 2016/1629, conformemente all'articolo 4, le vie navigabili interne dell'Unione sono suddivise nelle zone 1, 2, 3 e 4. L'allegato I della direttiva riporta un elenco delle vie navigabili dell'Unione, suddivise nelle zone 1, 2 e 3.

La direttiva (UE) 2016/1629 non prevede una metodologia per la suddivisione delle vie navigabili in zone, che è di competenza degli Stati membri.

Di norma questa suddivisione si basa sui requisiti di costruzione delle navi in relazione alla possibile altezza d'onda nelle diverse zone. Le zone 1 e 2 corrispondono solitamente a grandi distese d'acqua (p. es. grandi laghi) e acque marittime destinate alle operazioni di navigazione interna. La zona 3 è una zona di base che comprende i principali fiumi dell'UE (Reno, Danubio). Il resto delle vie navigabili è considerato zona 4.

In linea con l'articolo 4, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili situate nel suo territorio.

La Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di chiarire la descrizione della zona 1 nel suo territorio.

La Commissione ha ricevuto dalla Germania una richiesta di modifica delle zone 1, 2 e 3 per le vie navigabili situate nel suo territorio.

1.2 Requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4

1.2.1 Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI)

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) è un'organizzazione internazionale con competenze normative in materia di trasporti per vie navigabili interne sul Reno. Ne fanno parte quattro Stati membri dell'UE (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi) e la Svizzera.

Nel 2015 la CCNR ha approvato l'istituzione e il funzionamento del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), il cui mandato comprende l'adozione di norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente o altri settori della navigazione.

¹ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Il CESNI è costituito da esperti che rappresentano gli Stati membri della CCNR e hanno diritto di voto secondo il principio di un voto per Stato.

L'UE non fa parte della CCNR né del CESNI, tuttavia può partecipare ai lavori del CESNI, senza diritto di voto, insieme alle organizzazioni internazionali che si occupano dei settori di interesse per il CESNI.

La CCNR ha acquisito una notevole esperienza nella definizione dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. Istituito nell'ambito della CCNR e con la partecipazione di quattro Stati membri dell'UE e della Svizzera, il CESNI possiede la competenza necessaria ai fini dell'elaborazione di norme comuni per l'intera rete delle vie navigabili interne nell'Unione europea.

Prima che il CESNI adotti una nuova norma ES-TRIN, si applica la procedura prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La recente decisione (UE) 2022/1962 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all'adozione di norme per le navi adibite alla navigazione interna e per i servizi d'informazione fluviale², ha stabilito la posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) il 13 ottobre 2022. La posizione era di approvare l'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna ("norma ES-TRIN") 2023/1.

1.2.2 Norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN)

Una delle norme introdotte dal CESNI è la norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN). Tale norma stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, disposizioni in materia di identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.

La prima versione della norma ES-TRIN 2015/1 è stata adottata in occasione della riunione del CESNI del 26 novembre 2015.

La norma ES-TRIN è aggiornata periodicamente tenendo conto delle attività dei gruppi di lavoro del CESNI e nella normativa della CCNR e dell'UE è stato fatto riferimento alla versione più recente (2017³, 2019⁴, 2021⁵).

L'aggiornamento periodico della norma ES-TRIN è necessario al fine di:

² GU L 270 del 18.10.2022, pag. 62.

³ Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 15).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 1).

- mantenere l'elevato livello di sicurezza della navigazione interna;
- seguire l'evoluzione tecnica (ad es. timoneria, apparecchi di navigazione);
- garantire la compatibilità con il quadro giuridico dell'UE (ad es. regolamento sulle macchine mobili non stradali).

Il CESNI ha adottato la versione aggiornata della norma ES-TRIN 2023/1 in occasione della riunione del 13 ottobre 2022. Tale versione include varie modifiche, in particolare per quanto riguarda i seguenti ambiti:

- combustibili a basso punto di infiammabilità e celle a combustibile;
- giubbotti di salvataggio;
- sistemi di post-trattamento;
- raccolta delle acque reflue;
- sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti;
- imbarcazioni da diporto;
- motori di propulsione elettrici a poppa della paratia del gavone di poppa;
- riparazione di motori in servizio;
- timonerie abbattibili;
- impianti di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata;
- aggiornamento dei riferimenti alla ES-RIS 2023/1;
- ancore speciali a massa ridotta,

ma anche correzioni redazionali.

1.2.3 Coerenza dei regimi giuridici in materia di requisiti tecnici

La direttiva (UE) 2016/1629 include, nell'allegato II, un riferimento diretto alla norma ES-TRIN 2021/1.

Al fine di garantire la coerenza di due regimi giuridici esistenti per i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (CCNR e UE), è opportuno sostituire la norma ES-TRIN 2021/1 con la norma ES-TRIN 2023/1 e prevedere la stessa data di applicabilità. ES-TRIN 2023/1 sarà applicabile a norma del diritto dell'Unione e dei regolamenti CCNR a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con le disposizioni dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2016/1629, prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. I membri del gruppo di esperti della Commissione sui requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna sono stati consultati in merito al progetto di atto delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

3.1 Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3

L'allegato I riporta un elenco delle vie navigabili dell'UE, suddivise nelle zone 1, 2 e 3.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione. Tali modifiche dell'allegato I possono essere apportate solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.

È opportuno modificare l'allegato I sulla base delle richieste della Francia e della Germania di modificare la classificazione delle vie navigabili nei rispettivi territori.

3.2 Aggiornamento del riferimento alla norma ES-TRIN

L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 si riferisce alla norma ES-TRIN 2021/1 per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili alle unità navali. In conformità all'articolo 31, paragrafo 1, di detta direttiva, alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e di stabilirne la data di applicazione. L'atto delegato garantisce l'aggiornamento pertinente e fissa la data di applicazione della norma al 1° gennaio 2024, che corrisponde alla data di applicazione della norma ES-TRIN 2023/1 conformemente ai regolamenti CCNR.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.8.2023

che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE⁶, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati.
- (2) L'allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 riporta un elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3.
- (3) La modifica della classificazione delle vie navigabili, compresa l'aggiunta o la soppressione di vie navigabili, può essere effettuata solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili situate nel suo territorio.
- (4) La Repubblica francese ha presentato richiesta di modifica della classificazione delle vie navigabili della zona 1 situate nel suo territorio. In particolare, ha fornito le posizioni precise e la descrizione della zona 1 in Francia.
- (5) La Repubblica federale di Germania ha presentato richiesta di modifica dell'elenco delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3 situate nel suo territorio. In particolare, ha specificato e descritto le vie navigabili delle zone 2 e 3 del suo territorio, ha fornito il chilometraggio dettagliato dell'Elba e una descrizione chiara della foce di specifici fiumi.
- (6) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce inoltre che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali adibite nell'Unione alla navigazione interna delle zone 1, 2 e 3 sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2021/1. Le norme ES-TRIN stabiliscono i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna, tenendo conto del tipo di nave e anche della zona in cui opera. Pertanto le modifiche apportate alle zone all'interno degli Stati membri possono incidere sull'applicabilità dell'ES-TRIN in tali zone.
- (7) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l'uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell'Unione alle navi adibite alla navigazione interna.

⁶ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.

- (8) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (9) In occasione della riunione del 13 ottobre 2022 il CESNI ha adottato una nuova norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ossia la norma ES-TRIN 2023/1⁷. La nuova norma include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629.
- (11) Al fine di consentire agli Stati membri di adeguare le proprie norme interne per gli organismi tecnici e di controllo alla nuova norma ES-TRIN 2023/1, l'applicazione di tale norma dovrebbe essere rinviata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.8.2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁷ Risoluzione CESNI 2022-II-1.